



ARRIVO  
S.N.A.D.  
Data 12.7.2004  
Prot. n° 02125H

*Ministero della Difesa*  
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE  
6° Reparto - 16^ Divisione

M\_D GCIV

9/16

Prot.nr. 0048443  
del 06-07-2004  
PARTENZA

Roma,



AL INDIRIZZI IN ALLEGATO

OGGETTO: Collocamento a riposo del personale civile femminile.

Seguito: circolare n. C/3/4/16/18566 del 13.3.2003.

Pervengono di continuo a questa Direzione Generale quesiti e richieste di chiarimento circa il contenuto e la concreta applicazione della circolare cui si fa seguito.

Pertanto, riguardo il collocamento a riposo del personale civile femminile, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

- a) le lavoratrici appartenenti alle ex qualifiche impiegatizie cessano d'ufficio per limiti di età a 65 anni (art. 1 della legge 15.2.1958 n. 46).  
Per questa categoria, tuttavia, la legge n. 335 dell'8.8.1995 ha introdotto, all'art. 2 comma 21, la possibilità di cessare dal servizio a domanda (da presentare almeno tre mesi prima) al compimento del 60° anno di età, assimilando tale cessazione a quella per raggiunti limiti di età;
- b) le lavoratrici appartenenti alle ex qualifiche operaie sono collocate a riposo d'ufficio al compimento del 60° anno di età (art. 52 del D.P.R. 5.3.61, n. 90).  
Peraltro, qualora le stesse intendano rimanere in servizio fino a 65 anni di età, dovranno produrre apposita istanza almeno tre mesi prima del compimento del 60° anno di età, ai sensi dell'art. 4 della legge 9.12.1977, n. 903.

Attualmente, anche in linea con l'orientamento della Corte dei Conti - Ufficio Controllo Pensioni Civili -, in assenza di diversa previsione normativa, si ritiene che occorra far riferimento alle originarie ex qualifiche e categorie di appartenenza risultanti all'atto dell'inquadramento ai sensi dell'art. 4, 8° comma, della legge n. 312/80.

Si precisa, inoltre, che entrambe le categorie di personale civile possono chiedere il trattenimento in servizio per un biennio oltre il limite di età, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 503/92.

Le lavoratrici appartenenti all'ex ruolo operaio possono avvalersi di questa facoltà al compimento del 60° anno, oltre che a quello del 65°; in tale caso, tuttavia, non potranno chiedere successivamente di rimanere in servizio fino ai 65 anni di età, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 903/1977.

%

Si rammenta, da ultimo, che:

- i provvedimenti di collocamento a riposo e di trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 503/92 rientrano nelle competenze degli Alti Comandi previsti dalla normativa vigente o dei Comandi/Uffici delegati;
- i provvedimenti di trattenimento in servizio da 60 a 65 anni, ai sensi dell'art. 4 della legge 903/97, continuano ad essere disposti dagli Enti di appartenenza delle interessate, che provvederanno, all'atto del collocamento a riposo, a trasmettere la relativa istanza ed il conseguente provvedimento all'Ufficio competente a disporre la cessazione dal servizio.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dir.Gen. Dr. Carlo LUCIDI

